



## Ordinanza del DFI concernente la sicurezza dei giocattoli (Ordinanza sui giocattoli, OSG; RS 817.044.1)

### Commento

#### Introduzione

L'accordo bilaterale tra la Svizzera e l'UE sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (MRA)<sup>1</sup> presuppone che le parti contraenti adottino disposizioni materialmente equivalenti. Tale condizione vale anche per l'allegato 1/capitolo 3 «Giocattoli». La Svizzera intende adeguare il diritto svizzero in materia di giocattoli alla direttiva 2009/48/CE<sup>2</sup> (direttiva giocattoli). Per questo motivo, la presente ordinanza deve essere sottoposta a una revisione totale.

L'ordinanza sui giocattoli riveduta presenta soprattutto le seguenti novità:

- è molto più ampia per quanto riguarda le disposizioni e la densità normativa;
- contiene nuovi requisiti di sicurezza, in particolare dal profilo chimico;
- definisce esattamente gli obblighi del fabbricante, del rappresentante autorizzato, dell'importatore e del distributore;
- disciplina espressamente la rintracciabilità dei giocattoli;
- sul giocattolo devono ora figurare il nome e l'indirizzo del fabbricante e dell'importatore;
- contiene alcune avvertenze che devono essere riportate alla lettera;
- prevede che anche in Svizzera i giocattoli debbano recare la marcatura CE.

Nella sezione 2 sono disciplinati i requisiti di sicurezza relativi ai giocattoli. In questa sezione sono menzionati anche gli obblighi del fabbricante, del rappresentante autorizzato, dell'importatore e del distributore stabiliti nel capo II (Obblighi degli operatori economici) della direttiva giocattoli.

In risposta a vari incidenti verificatisi in passato (p. es. il «caso Mattel») e date le competenze poco chiare nel commercio di giocattoli (attribuzione della responsabilità ad altri), al fabbricante, al rappresentante autorizzato, all'importatore e al distributore sono ora assegnati obblighi concreti. Ad avere gli obblighi più estesi è il fabbricante, seguito dall'importatore e dal distributore.

La Commissione europea ha pubblicato un ampio documento di spiegazioni concernenti la direttiva giocattoli (documento di orientamento). Tale documento può essere consultato su Internet all'indirizzo: [http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/toys/documents/guidance/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/toys/documents/guidance/index_en.htm)

Sotto «TSD Explanatory Guidance Document» è disponibile la versione attuale del documento in tedesco, francese, italiano e inglese.

---

<sup>1</sup> RS 0.946.526.81

<sup>2</sup> Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli; GU L 170 del 30.6.2009, pag. 1.

## Commento alle singole modifiche

### Articolo 1 capoverso 1

Il campo d'applicazione corrisponde materialmente a quello del diritto vigente, è semplicemente stato precisato o riformulato. L'ordinanza si applica ai giocattoli conformemente alla definizione dell'articolo 43 capoverso 1 dell'ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr)<sup>3</sup>. La definizione di giocattolo è materialmente identica a quella del diritto europeo.

### Articolo 1 capoverso 2 / allegato 1

All'articolo 1 capoverso 2 lettera a e nell'allegato 1 sono menzionati gli oggetti a cui non si applica l'ordinanza sui giocattoli.

La cifra I dell'allegato 1 enumera gli oggetti non considerati giocattoli; essa è identica all'allegato I della direttiva giocattoli.

La cifra II dell'allegato 1 enumera i giocattoli a cui non è applicabile l'ordinanza; essa è identica all'articolo 2 capoverso 2 della direttiva giocattoli.

L'articolo 1 capoverso 2 lettera b stabilisce che l'ordinanza non è applicabile ai giocattoli usati. Il testo corrisponde all'articolo 1 capoverso 4 lettera b della legge federale del 12 giugno 2009<sup>4</sup> sulla sicurezza dei prodotti (LSPro).

### Articolo 2

Questo articolo disciplina le condizioni a cui l'importatore o il distributore sono considerati fabbricanti. Può succedere che un importatore o un distributore acquisti giocattoli da un fabbricante o da un altro importatore e li modifichi, intervenendo ad esempio sui colori, sul disegno o sulla costruzione. Queste modifiche possono avere un'incidenza sulla sicurezza. In tal caso, l'importatore o il distributore ha lo stesso statuto del fabbricante e deve assumersi gli obblighi corrispondenti.

### Articolo 3 / allegato 2

**Capoverso 1:** i requisiti di sicurezza relativi ai giocattoli sono completati e aggiornati. Si suddividono in requisiti generali di sicurezza (secondo l'art. 43 cpv. 2-4 del progetto di modifica ODerr) e requisiti particolari di sicurezza (secondo l'allegato 2).

Il **capoverso 2**, che riguarda l'arco di tempo in cui i giocattoli devono soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza, stabilisce che essi devono essere sicuri per la durata di impiego prevedibile e normale. In altri termini non è sufficiente che un giocattolo sia sicuro al momento in cui è immesso in commercio o venduto al consumatore: i requisiti di sicurezza devono essere soddisfatti per tutta la durata di impiego prevedibile e normale.

I **capoversi 3 e 4** stabiliscono gli obblighi del fabbricante, dell'importatore e del distributore in relazione ai requisiti di sicurezza relativi ai giocattoli.

Il **capoverso 5** prevede una regolamentazione derogatoria per i giocattoli mostrati in occasione di fiere commerciali ed esposizioni (in genere si tratta di campioni di fabbricazioni di prova). Essi non devono necessariamente essere conformi ai requisiti dell'ordinanza. A questi giocattoli deve essere apposto un cartellino, che indichi chiaramente che essi non sono conformi ai requisiti dell'ordinanza e che saranno immessi sul mercato solo quando adempiranno i requisiti. Questo cartellino può consistere in un testo riportato su un'etichetta o in un'avvertenza accanto al giocattolo.

### Articolo 4 / allegato 3

L'ordinanza stabilisce avvertenze generali applicabili a tutti i giocattoli (p. es. l'indicazione dell'età minima o massima degli utilizzatori [cpv. 1]) e avvertenze particolari. Per determinate categorie di giocat-

---

<sup>3</sup> RS 817.02

<sup>4</sup> RS 930.11

toli sono prescritte nuove versioni vincolanti (cpv. 2). Le avvertenze devono iniziare con la parola «ATTENZIONE» (cpv. 3).

Il **capoverso 4** stabilisce le regole per l'apposizione delle avvertenze. In primo luogo, le avvertenze devono essere riportate in modo corretto dal punto di vista del contenuto, chiaramente visibile, facilmente leggibile, comprensibile e indelebile. In secondo luogo, le avvertenze devono essere riportate sul giocattolo stesso, su un'etichetta fissa o sull'imballaggio. Per «etichetta fissa» s'intendono ad esempio le etichette cucite sui peluche nonché le etichette pendenti o adesive. Se del caso, le avvertenze, devono anche figurare nelle istruzioni per l'uso allegate al giocattolo.

**Capoverso 5:** per i giocattoli piccoli, venduti senza imballaggio, le avvertenze devono essere apposte sul giocattolo stesso. L'apposizione dell'avvertenza sul giocattolo può avvenire sotto forma di avvertenza riportata direttamente sul giocattolo o mediante un'etichetta fissata al giocattolo. Non è quindi sufficiente riportare le avvertenze ad esempio solo su un imballaggio di presentazione nel punto di vendita.

Il **capoverso 6** mira a evitare l'abuso di avvertenze allo scopo di aggirare i requisiti di sicurezza. In passato, questi abusi avvenivano in particolare mediante avvertenze che indicavano che il giocattolo in questione non era adatto per bambini di età inferiore a 36 mesi: l'abuso consisteva nell'usare queste avvertenze quale possibilità per sottrarsi all'obbligo di adempiere i requisiti relativi ai pezzi piccoli dei giocattoli destinati a bambini di età inferiore a 36 mesi. Il testo della disposizione è tuttavia formulato in termini generali e vieta l'uso di tutte le avvertenze specifiche menzionate nell'allegato 4 parte B contrarie alla destinazione del giocattolo prevista. La destinazione del giocattolo prevista è determinata dalle sue funzioni, dimensioni o caratteristiche.

Il **capoverso 7** prevede regole specifiche per l'apposizione di determinate avvertenze determinanti per la decisione di acquisto di un giocattolo, in modo da garantire che tali avvertenze siano chiaramente riconoscibili per i consumatori prima dell'acquisto. Queste avvertenze devono figurare sull'imballaggio o in un'altra forma chiaramente riconoscibile per il consumatore prima dell'acquisto. Ciò vale anche per l'acquisto a distanza: le avvertenze devono quindi essere visibili sul sito web prima dell'acquisto.

**Capoverso 8:** è sufficiente che le istruzioni per l'uso e le avvertenze siano redatte nelle lingue ufficiali del luogo di vendita. Ciò corrisponde all'articolo 4a capoverso 1 lettera b della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTG; RS 946.51) riveduta.

**Capoversi 9-10:** spetta al fabbricante indicare le avvertenze e le istruzioni per l'uso. L'importatore e il distributore devono verificare se sono disponibili le avvertenze e le istruzioni per l'uso nelle lingue ufficiali prescritte.

## **Articolo 5**

Il progetto di revisione prevede che anche in Svizzera i giocattoli debbano ora recare la marcatura CE di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 765/2008<sup>5</sup>. L'articolo 5 riprende i principi generali relativi alla marcatura CE di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008 e le disposizioni specifiche relative ai giocattoli di cui agli articoli 16 e 17 della direttiva giocattoli.

La marcatura di conformità deve essere apposta dal fabbricante prima dell'immissione in commercio del giocattolo (cpv. 2).

Già da parecchi anni, più del 95 per cento dei giocattoli sul mercato svizzero reca la marcatura CE, benché ciò non sia prescritto dalla legge. Il mercato svizzero dei giocattoli è infatti solo un piccolo

---

<sup>5</sup> Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che prevede norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93; GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30.

segmento del mercato europeo e i fabbricanti (dell'Estremo Oriente) non fabbricano imballaggi speciali, senza il marchio CE, per la Svizzera.

**I fabbricanti, gli importatori e i distributori svizzeri nonché altri ambienti interessati sono pregati di segnalare se il previsto obbligo di apporre il marchio CE e verificarne la presenza possa costituire un problema.**

## **Articolo 6**

**Capoverso 1:** i giocattoli devono essere muniti di un numero del tipo, numero di lotto, numero di serie, numero di modello o di un altro elemento che consenta di identificarli (in particolare ai fini della rintracciabilità).

Di norma, il numero d'identificazione deve essere apposto sul giocattolo. In casi eccezionali può tuttavia essere separato dal giocattolo, qualora risulti impossibile rispettare questa regola. Ciò è giustificato se l'apposizione sul giocattolo non è esigibile tecnicamente o economicamente. In questi casi, il numero d'identificazione deve essere riportato sull'imballaggio (se disponibile) o nella documentazione allegata. Il numero d'identificazione del giocattolo non può essere omesso né essere riportato sull'imballaggio o nella documentazione allegata per motivi puramente estetici.

Da questa disposizione scaturisce che se il giocattolo non ha alcun imballaggio e se a esso non è allegata alcuna documentazione il numero d'identificazione deve figurare sul giocattolo stesso.

Il fabbricante è libero di decidere quale elemento intende utilizzare come numero d'identificazione del giocattolo, a condizione che la rintracciabilità sia garantita. Il numero d'identificazione è un codice univoco del giocattolo, che deve coincidere con il codice utilizzato nella dichiarazione di conformità.

**Capoversi 2-4:** spetta al fabbricante apporre il marchio d'identificazione. L'importatore e il distributore devono verificare se è disponibile il marchio d'identificazione.

## **Articolo 7**

**Capoversi 1 e 2:** il fabbricante e l'importatore indicano il proprio nome e indirizzo sul giocattolo stesso oppure, qualora ciò risulti impossibile, sull'imballaggio o sulla documentazione allegata al giocattolo.

Nell'indirizzo deve essere indicata una centrale presso la quale sia possibile contattare il fabbricante.

Il fabbricante è tenuto a indicare questo indirizzo di contatto sul giocattolo. Non deve trattarsi necessariamente dell'indirizzo a cui ha effettivamente sede il fabbricante. Nessuna parte delle presenti disposizioni impedisce al fabbricante di indicare altri indirizzi, a condizione che risulti chiaramente qual è la centrale di contatto. Anche se riporta ad esempio un elenco di dieci indirizzi nazionali di contatto, il fabbricante deve designare la centrale di contatto.

Di norma i siti web contengono informazioni supplementari sul giocattolo, ma non sono sufficienti quale indirizzo. L'indirizzo è costituito da una via e un numero civico o una casella postale nonché un numero postale di avviamento e un luogo.

La formulazione «qualora ciò risulti impossibile» va intesa in relazione alle situazioni in cui la grandezza, la forma, la natura o altre caratteristiche essenziali del giocattolo rendono difficilmente leggibile o tecnicamente difficile l'indicazione del nome e dell'indirizzo sul giocattolo stesso.

### **Capoversi 3 e 4:**

- l'importatore deve verificare la presenza del nome e dell'indirizzo del fabbricante,
- il distributore deve verificare la presenza del nome e dell'indirizzo del fabbricante e dell'importatore.

## **Articolo 8 / allegato 4**

La presunzione di conformità scaturisce dal rispetto delle norme tecniche (armonizzate) elencate nell'allegato 4. Le autorità esecutive e il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore e il distributore possono partire dal presupposto che i giocattoli conformi a queste norme soddisfano i requisiti generali e particolari di sicurezza.

## **Articolo 9**

L'articolo 9 prevede espressamente l'obbligo, per il fabbricante, di effettuare una valutazione della sicurezza ai fini della valutazione della conformità. La valutazione della sicurezza include un'analisi dei pericoli chimici, fisici, meccanici ed elettrici, di infiammabilità, di igiene e di radioattività che il giocattolo può presentare nonché una valutazione della potenziale esposizione degli utilizzatori a tali pericoli (durata e frequenza del contatto con la cute, assunzione/ingestione di parti, inalazione di sostanze gassose rilasciate dal giocattolo). Di norma, la valutazione della sicurezza è effettuata prima che il giocattolo sia sottoposto alla valutazione della conformità. Essa può anche essere completata più tardi, ma in ogni caso va effettuata prima che il giocattolo sia immesso in commercio. In questo contesto, il fabbricante può stimare la probabilità che il giocattolo contenga sostanze vietate o soggette a restrizioni. In base a tale valutazione si applica l'obbligo di prova delle sostanze di cui si presume la presenza nel giocattolo. Se dalla valutazione risulta che non sussiste alcun rischio ad esempio in relazione alle fragranze vietate, il fabbricante non deve effettuare alcuna prova relativa alle fragranze. Se non sussiste alcun pericolo elettrico, il fabbricante non deve effettuare la prova corrispondente. Lo stesso vale per le sostanze CMR.

Secondo l'articolo 10 capoverso 1 in combinato disposto con l'allegato 5, la valutazione della sicurezza deve essere conservata assieme alla documentazione tecnica e deve quindi essere tenuta a disposizione delle autorità esecutive per un periodo di dieci anni dall'immissione in commercio del giocattolo.

## **Articolo 10 / allegato 5**

**Capoverso 1:** la documentazione tecnica deve contenere tutti i dati utili sui mezzi e sui metodi di controllo con cui il fabbricante garantisce che il giocattolo adempie i requisiti generali e particolari di sicurezza. Essa deve comprendere in particolare la documentazione elencata nell'allegato 5 dell'ordinanza (p. es. una descrizione dettagliata del giocattolo). Su richiesta motivata dell'autorità esecutiva, il fabbricante deve poter presentare una traduzione delle parti determinanti della documentazione tecnica in una lingua ufficiale svizzera o in inglese.

L'UE ha pubblicato un'altra guida concernente l'attuazione del presente articolo, destinata ai fabbricanti, ai rappresentanti autorizzati, agli importatori e ai distributori nonché alle autorità esecutive. Il documento può essere consultato su Internet al seguente indirizzo:

[http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/toys/files/guidance-documents/technical\\_documentation\\_guidance\\_document\\_rev\\_1.0\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/toys/files/guidance-documents/technical_documentation_guidance_document_rev_1.0_en.pdf).

**Capoversi 2, 4-6:** spetta al fabbricante elaborare la documentazione tecnica. L'importatore deve verificare se il fabbricante ha adempiuto il suo obbligo in tal senso.

Il fabbricante deve conservare la documentazione tecnica per dieci anni dalla prima immissione in commercio del giocattolo (in caso di produzione in serie dalla fabbricazione dell'ultimo esemplare). Quanto all'importatore, questi deve poter presentare la documentazione tecnica, su richiesta, per dieci anni dall'immissione in commercio.

Il **capoverso 3** stabilisce gli obblighi di traduzione della documentazione tecnica. Su richiesta motivata delle autorità esecutive, il fabbricante provvede a una traduzione delle parti determinanti della documentazione tecnica in una lingua ufficiale svizzera o in inglese. Le autorità esecutive possono fissare un termine per la presentazione della documentazione. Di norma, tale termine è di 30 giorni. In presenza di un rischio grave e diretto può essere stabilito un termine più breve.

## **Articolo 11**

**Capoverso 1:** il fabbricante è tenuto a effettuare o a far effettuare una procedura di valutazione della conformità. Ciò deve avvenire prima che il giocattolo sia immesso in commercio, in modo tale da garantire che siano immessi in commercio solo giocattoli conformi.

Sono previste varie procedure di valutazione della conformità:

- in caso di applicazione delle norme tecniche di cui all'allegato 4 (EN 71, EN 62115) si applica la procedura di controllo interno della produzione;

- in determinati casi, il fabbricante deve far effettuare un esame del tipo di cui all'articolo 12 (p. es. se non esistono norme tecniche di cui all'allegato 4).

**Capoverso 2:** il giocattolo deve essere sottoposto a un esame del tipo in combinazione con la procedura di verifica della conformità (allegato II modulo C della decisione n. 768/2008/CE) nei seguenti casi:

- se non esistono norme tecniche applicabili tra quelle elencate nell'allegato 4;
- se tali norme esistono, ma il fabbricante non le ha applicate o le ha applicate solo in parte;
- se tali norme o alcune di esse sono state pubblicate con una limitazione applicabile al giocattolo in questione;
- se il fabbricante ritiene che la natura, la forma, la costruzione o la destinazione del giocattolo richiedono una verifica da parte di terzi. Quest'ultimo caso rappresenta una novità, siccome il diritto vigente non contemplava tale possibilità. Nell'ambito del nuovo diritto, per il fabbricante vige tale obbligo se ritiene che il giocattolo richieda una verifica da parte di terzi.

L'esame del tipo va effettuato mediante la procedura prevista all'articolo 12.

**Capoverso 3:** in tutti gli altri casi, diversi da quelli menzionati al capoverso 2, può essere applicata la procedura di controllo interno della produzione (allegato II modulo A della decisione n. 768/2008/CE<sup>6</sup>).

### **Articolo 12**

L'esame del tipo deve essere effettuato secondo la procedura prevista nell'allegato II modulo B della decisione n. 768/2008/CE.

**Capoversi 1 e 2:** la richiesta dell'esame del tipo deve essere presentata conformemente alla procedura prevista al numero 3 del modulo B della decisione citata sopra. L'esame del tipo stesso è effettuato secondo il numero 2 secondo trattino del modulo B.

**Capoverso 3:** l'organismo di valutazione della conformità deve controllare la valutazione della sicurezza effettuata dal fabbricante conformemente all'articolo 9, se necessario assieme al fabbricante.

Il **capoverso 4** stabilisce i requisiti linguistici per la documentazione tecnica e la corrispondenza relativa all'esame del tipo: la documentazione e la corrispondenza devono essere redatte in una lingua ufficiale svizzera o in inglese. Se l'organismo accetta un'altra lingua, la documentazione tecnica può anche essere redatta in questa lingua.

### **Articolo 13**

**Capoverso 1:** il certificato di esame del tipo deve essere rilasciato secondo la procedura di cui all'allegato II modulo B numero 3 della decisione n. 768/2008/CE. Il certificato deve includere un rimando alla presente ordinanza o alla direttiva 2009/48/CE (lettera a).

Le dimensioni (lettera b) si riferiscono all'intero giocattolo e non alle sue singole parti. È così creata la possibilità di distinguere un determinato giocattolo all'interno di un assortimento di giocattoli dello stesso genere, ma di dimensioni differenti. Tenendo conto delle dimensioni del giocattolo, l'indicazione «orso marrone con dettagli ricamati, alto 45 cm» sarebbe ad esempio sufficiente per distinguere questo oggetto da un modello alto 25 cm o uno alto 35 cm in un assortimento (famiglia) di giocattoli. Per i kit di montaggio non bisogna riferirsi alle singole parti del kit né indicare le dimensioni generali del giocattolo composto partendo da esso.

Il certificato di esame del tipo deve inoltre contenere un elenco delle prove effettuate con un rimando ai rapporti di prova corrispondenti (lettera c).

---

<sup>6</sup> Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE; GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82.

**Capoverso 2:** l'esame del tipo deve essere riveduto quando il fabbricante lo ritiene necessario. Rientra nella sfera di responsabilità del fabbricante predisporre l'esame.

Gli esempi di situazioni in cui è necessaria una revisione dell'esame del tipo, menzionati dalla disposizione, sono i seguenti: modifiche del processo di fabbricazione, delle materie prime o dei componenti. In ogni caso, l'esame del tipo va riveduto ogni cinque anni.

Il **capoverso 3** obbliga gli organismi di valutazione della conformità a revocare, se del caso, i certificati di esame del tipo da esso rilasciati. Il certificato è revocato se il giocattolo non soddisfa più i requisiti generali e particolari di sicurezza.

#### **Articolo 14 / allegato 6**

Il fabbricante è tenuto a redigere una dichiarazione di conformità e a conservarla quale parte della documentazione tecnica per un periodo di dieci anni a partire dall'immissione in commercio del giocattolo. La dichiarazione di conformità attesta che il giocattolo soddisfa i requisiti di sicurezza di cui all'articolo 3 capoverso 1.

Con il rilascio della dichiarazione di conformità, il fabbricante assume la responsabilità della conformità del giocattolo.

#### **Articolo 15**

Il fabbricante deve assicurarsi che anche in caso di produzione in serie i requisiti applicabili siano sempre soddisfatti. Modifiche del giocattolo e delle norme tecniche possono richiedere una modifica della dichiarazione di conformità.

#### **Articolo 16**

L'importatore e il distributore devono assicurarsi che il trasporto e l'immagazzinamento del giocattolo non abbiano conseguenze negative su di esso e che siano sempre soddisfatti i requisiti di sicurezza.

#### **Articolo 17**

Il fabbricante può affidare determinati compiti a un rappresentante autorizzato. I compiti inclusi nel mandato vanno definiti esattamente. Il rappresentante autorizzato non può tuttavia assumersi alcun obbligo in relazione al rispetto dei requisiti di sicurezza. Anche l'elaborazione della documentazione tecnica non può essere delegata dal fabbricante al rappresentante autorizzato.

**I fabbricanti, gli importatori e i distributori sono invitati a segnalare se il «rappresentante autorizzato» sia o meno una figura rilevante entro i confini della Svizzera.**

#### **Articolo 18**

La presente disposizione disciplina l'obbligo del fabbricante, dell'importatore e del distributore di adottare misure in caso di dubbi quanto alla conformità di un giocattolo. Se i dubbi trovano conferma e il giocattolo risulta effettivamente pericoloso, le persone menzionate devono adottare dei correttivi, informare le autorità esecutive e mettere a loro disposizione la documentazione necessaria.

#### **Articolo 19**

Questo obbligo spetta unicamente al fabbricante. A determinate condizioni, questi deve prelevare campioni dei giocattoli in commercio e sottoporli a prove. Si tratta di giocattoli che possono presentare un rischio. Il fabbricante deve inoltre tenere un elenco dei reclami, dei giocattoli non conformi e dei richiami. Il fabbricante deve anche informare il distributore sulle sue attività di vigilanza.

## **Articolo 20**

Questa regolamentazione serve a identificare il fabbricante, l'importatore e il distributore: queste persone devono comunicare all'autorità esecutiva a chi hanno consegnato un giocattolo (requisito applicabile al fabbricante e all'importatore) e da chi hanno ricevuto un giocattolo (requisito applicabile all'importatore e al distributore). La presente regolamentazione consente alle autorità esecutive di svolgere i loro compiti in modo più semplice ed efficace. In passato, infatti, spesso non era possibile identificare e chiamare a rispondere il fabbricante, l'importatore e il distributore di giocattoli non conformi.

## **Articolo 21**

Per quanto riguarda gli organismi di valutazione della conformità, l'ordinanza rimanda all'ordinanza sull'accreditamento e sulla designazione (OAccD, RS 946.512). Questa disposizione corrisponde al diritto vigente (art. 8 OSG).

## **Articolo 22**

Il presente articolo disciplina la cooperazione del fabbricante, del rappresentante autorizzato, dell'importatore e del distributore con le autorità esecutive. Su richiesta motivata, essi devono mettere a disposizione delle autorità esecutive tutte le informazioni necessarie per dimostrare la conformità di un giocattolo. Sono inoltre tenuti a cooperare con le autorità esecutive a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i pericoli associati a giocattoli da essi immessi in commercio.

## **Articolo 23**

L'articolo 8a del diritto vigente (OSG) è precisato dicendo che, se del caso, l'UFSP può adeguare gli allegati 1-3, 5 e 6 alla direttiva giocattoli e l'allegato 4 alle norme armonizzate a livello internazionale. Grazie a questa disposizione, l'UFSP può reagire rapidamente a modifiche negli allegati della direttiva giocattoli, e cioè a modifiche decise dalla Commissione europea (art. 46 cpv. 1 della direttiva giocattoli).

## **Articolo 24**

L'ordinanza sui giocattoli vigente è abrogata al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza. Si tratta di una revisione totale.

## **Articolo 25**

**Capoverso 1:** la direttiva giocattoli deve essere applicata dagli Stati membri a partire dal 21 luglio 2011. Sono eccettuate le disposizioni concernenti i requisiti chimici, applicabili a partire dal 21 luglio 2013.

I periodi transitori applicabili in Svizzera devono ancora essere definiti, ma dovranno essere mantenuti brevi (presumibilmente sei mesi) per i seguenti motivi:

- le nuove disposizioni (eccettuate quelle concernenti i requisiti chimici) sono già applicate nell'UE;
- i fabbricanti svizzeri che esportano nell'UE devono applicare la direttiva giocattoli già oggi;
- i giocattoli non conformi alle nuove disposizioni europee devono essere eliminati dal mercato svizzero al più presto.

**I fabbricanti, gli importatori e i distributori sono invitati a prendere posizione sul periodo transitorio di sei mesi proposto.**

**Capoverso 2:** riguardo al periodo transitorio concernente i requisiti chimici è auspicabile adottare la stessa scadenza dell'UE.

## **Articolo 26**

L'entrata in vigore della revisione è prevista per la primavera del 2012.

## **Allegati 1-7**

L'ordinanza contiene i seguenti allegati:

- allegato 1: contiene un elenco di oggetti a cui non è applicabile l'ordinanza;
- allegato 2: disciplina i requisiti particolari di sicurezza per i giocattoli;
- allegato 3: vi figurano le avvertenze per i giocattoli;
- allegato 4: disciplina le norme tecniche per la sicurezza dei giocattoli – la tabella sarà ancora aggiornata prima dell'entrata in vigore;
- allegato 5: descrive il contenuto della documentazione tecnica;
- allegato 6: vi figura il contenuto della dichiarazione di conformità.

Gli allegati 1 cifra I, 2, 3\*) 5 e 6 sono identici agli allegati I, II, V, III e IV della direttiva giocattoli, anche per quanto riguarda la struttura. Si rinuncia a formulare commenti separati e si rimanda al «An explanatory guidance document» della Commissione europea, consultabile su Internet all'indirizzo:

[http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/toys/files/tsd-guidance/tsd\\_rev\\_1-3\\_explanatory\\_guidance\\_document\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/toys/files/tsd-guidance/tsd_rev_1-3_explanatory_guidance_document_en.pdf)

(pag. 78 segg.)

\*) Dergoghe:

- La regolamentazione dell'allegato 2 sezione 3 (Proprietà chimiche) numero 5 (nichel) è formulata in termini più estesi rispetto alla direttiva giocattoli (allegato II sezione III numero 6), che si limita ad affermare che le restrizioni CMR non si applicano al nichel nell'acciaio inossidabile. Nel «documento di orientamento» concernente la direttiva giocattoli si precisa tuttavia che per varie sostanze, compreso il nichel, devono essere soddisfatti i requisiti del regolamento 1907/2006 (REACH).
- Le regolamentazioni dell'allegato 2 sezione 3 (Proprietà chimiche) numeri 13 e 14 provengono dall'OSG vigente. I requisiti relativi agli ftalati e al benzolo provengono dall'ordinanza sui giocattoli vigente e nell'UE non sono disciplinati dalla direttiva giocattoli, bensì dalla legislazione concernente i prodotti chimici (REACH).